

**Proposta di legge n. 114/10 di iniziativa del Consigliere regionale Giuseppe Mangialavori,
recante: Modifica alla legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 (Norme in materia di politiche del
lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)**

Art. 1

(Integrazione all'articolo 6 della l.r. 5/2001)

1. All'articolo 6, comma 6, della l.r. 5/2001, dopo la lettera g) è inserita la seguente: "h) dal presidente regionale dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e invalidi del Lavoro (Anmil) o da un suo delegato".

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 270,76 per l'esercizio 2016, si provvede con le risorse disponibili al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2016, inerente al Fondo speciale di parte corrente, il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma i è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo U223322200 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

3. Per gli anni successivi, agli oneri a regime quantificati dal 2017 in euro 270,76 annui, si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.